

Morso dal cane randagio - responsabilit  del comune della Asl

Risarcimento del danno - Morso dal cane randagio - responsabilit  del comune della Asl.

Risarcimento del danno - Morso dal cane randagio - responsabilit  del comune della Asl.

Corte di cassazione - sezione terza civile - sentenza 18 marzo-20 luglio 2002, n. 10638

Svolgimento del processo

Con citazione 27 luglio 1998 xxxxxx xxxxxx conveniva in giudizio avanti il giudice di pace di L'Aquila la Asl 4 di L'Aquila e il comune di L'Aquila, per sentirli condannare al risarcimento dei danni materiali e personali riportati in data 16 luglio 1998 verso le ore 2.45, allorch , camminando per il corso Vittorio Emanuele di L'Aquila, veniva aggredito da una torma di cani selvatici, riportando lesioni al polpaccio sinistro e la rottura dei pantaloni: limitava la richiesta alla somma di lire 2.000.000.

I convenuti, regolarmente costituitisi, contestavano l'avversa pretesa.

L'adito giudice con sentenza 63/1999, in accoglimento della domanda attrice condannava i convenuti in solido a pagare all'attore la somma di lire 1.000.000 e le spese di lire [omissis].

Per la cassazione della decisione ricorre il comune di L'Aquila, in persona del sindaco pro tempore, esponendo cinque motivi.

Motivi della decisione

Con il primo motivo di ricorso si denuncia il difetto di motivazione della sentenza del punto in cui si   ritenuta la responsabilit  del comune convenuto, in considerazione del fatto che lo stesso, pur avendo il controllo della citt , non aveva dimostrato di essersi attivato e comunque, per non aver adottato provvedimenti per l'incolumit  dei cittadini e si sostiene, invece, che la motivazione   solo apparente, in quanto non poteva essere affermata la responsabilit  per fatti omissivi in assenza di un obbligo imposto per legge al comune, mentre nel caso di specie tale obbligo faceva capo all'Usl in forza dell'articolo 10 legge regionale Abruzzo 15/1995.

Con il secondo motivo si denuncia il difetto di motivazione sul collegamento tra la presenza in zona di cani randagi segnalata dalla stampa e il cane che avrebbe morsicato il Xxxxxxxx e si sostiene, invece, che mancherebbe del tutto la prova che il Xxxxxxxx sia stato assalito da cani randagi.

Con il terzo motivo si denuncia la violazione dell'articolo 2052 c.c. sul presupposto che la sentenza impugnata avrebbe ritenuto che i cani circolanti senza guinzaglio sarebbero res nullius, mentre tratterebbesi di cani abbandonati, e questi risponde dei danni che i medesimi possono arrecare in ragione del loro abbandono.

Con il quarto motivo di ricorso si denuncia il difetto di legittimazione passiva del comune ricorrente sul rilievo che incombeva all'Asl territorialmente competente provvedere alla cattura dei cani randagi e che, qualora il sindaco avesse agito quale ufficiale di Governo, la legittimazione passiva sarebbe appartenuta al Ministro dell'interno.

Con il quarto motivo di ricorso si denuncia violazione del decreto ministeriale 585/94 sulla determinazione degli onorari, diritti e indennit  spettanti agli avvocati nella parte in cui la

Morso dal cane randagio - responsabilit  del comune della Asl

sentenza impugnata ha liquidato a favore dell'attore la somma di lire 1.760.000 per diritti ed onorari e si sostiene che, poich  la liquidazione degli onorari va fatta, secondo l'articolo 6 del citato decreto, avendo riguardo alla somma liquidata, poich  la somma dovuta a titolo risarcitorio   di lire 1.000.000, quella dovuta per onorari non poteva eccedere le lire 300.000, mentre quella per i diritti, in base agli atti espletati doveva aggirarsi sulle lire 400.000.

I primi quattro motivi possono essere trattati congiuntamente, perch  il primo e il quarto attengono alla responsabilit  del comune ricorrente, ma la risposta ai medesimi presuppone l'accertamento del fatto in s  cui si riferiscono il terzo e il quarto motivo.

Orbene, il fatto, cos  come dedotto dall'attore, risulta accertato a chiare lettere attraverso la testimonianza di quattro persone che hanno assistito all'episodio: XXXXXXXX Nicola di notte, nelle prime ore del 16 luglio 1998, mentre camminava per il corso Vittorio Emanuele di L'Aquila, fu aggredito da una torma di cani randagi, uno dei quali lo morsic  al polpaccio sinistro, provocandogli lesioni personali e lo strappo dei pantaloni.

Non si tratt  di un episodio isolato, bens  il ripetersi di una situazione di pericolo pubblico che aveva messo in allarme la comunit  tanto da essere riportata pi  volte dalla stampa locale.

Tenuto al controllo del randagismo, ai fini della tutela della salute pubblica e dell'ambiente, era all'epoca il servizio veterinario delle Ulss, oggi attuali Asl.

La distribuzione dei compiti in materia di assistenza sanitaria fra enti centrali e locali, determinatasi attraverso l'evoluzione legislativa, se ha trasformato l'originario ruolo delle Usl da articolazioni periferiche del servizio sanitario nazionale, poste alle dipendenze del governo locale, in quello di vere e proprie persone giuridiche pubbliche, dotate di autonomia amministrativa con legittimazione sostanziale e processuale, inserite nell'organizzazione sanitaria regionale, tuttavia non ha completamente reciso il legame con l'ente territoriale locale nel cui ambito esse operano, residuando in capo al comune, la definizione delle linee di indirizzo, nell'ambito della programmazione regionale e la verifica dell'andamento generale dell'attivit  delle Usl, attraverso l'attivit  di vigilanza del sindaco, il quale opera quale rappresentante dello stesso ente territoriale e non quale ufficiale di governo (articolo 3 comma 14 decreto legge 502/92).

Bene a ragione risulta, quindi, affermata la responsabilit  del comune di L'Aquila accanto a quella della Asl.

Anche il quinto motivo   infondato. Ed infatti, in linea di principio l'inderogabilit  della tariffa per le prestazioni degli avvocati   stabilita solo nei minimi fissati per gli oneri e i diritti, prevedendo il decreto ministeriale 585/94 la possibilit  di raddoppiare i massimi stabiliti dalle tabelle per la liquidazione degli onorari e i diritti a carico del soccombente in ragione delle questioni trattate e delle difficolt  delle medesime.

D'altro canto, nemmeno   stata specificata in ricorso l'elenco delle voci trattate e i diritti previsti nel minimo e nel massimo.

Ne consegue il rigetto del ricorso, mentre la mancata costituzione degli intimati esime dall'obbligo di statuizione sulle spese del giudizio di cassazione.

PQM

Rigetta il ricorso: nulla per le spese del giudizio di cassazione.